

N. R.G. 300-1/2024 PU



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI BOLOGNA**

**SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCORSUALI**

Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati:

Dott. Michele GUERNELLI	- Presidente
Dott. Maurizio ATZORI	- Giudice
Dott.ssa Antonella RIMONDINI	- Giudice relatore


ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

Nella procedura per la dichiarazione di apertura della Liquidazione controllata promossa con istanza N. 300 -1/2024 rg. PU da:



- ricorrenti

Con ricorso depositato in data 22 ottobre 2024,  hanno presentato domanda di ammissione alla procedura di liquidazione controllata familiare ex artt. 268 e ss. di cui al d.lgs. 14/2019 e ss. modifiche (CCI).

L'istanza è stata proposta con un ricorso congiunto da entrambi i ricorrenti in applicazione del disposto normativo di cui all'art. 66 CCI, compreso come detto nell'ambito delle Disposizioni di carattere generale, cui al I comma prevede che *“i membri della stessa famiglia possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune”*, indentificando, al II comma, quali membri della stessa famiglia, *“oltre al coniuge i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, nonché le parti dell'unione civile e i conviventi di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 75”*.



Nella fattispecie in esame si deve osservare che i debitori non fanno più parte dello stesso nucleo familiare, essendo divorziati (cfr. sentenza del Tribunale di Bologna n. 1842/2016). A seguito della cessazione dell'unione matrimoniale, oltre a venir meno la convivenza (come risulta del resto dalla circostanza che i ricorrenti vivono in regioni diverse), non ricorrono più i presupposti di cui all'art. 66, II comma, CCI.

Non va inoltre trascurato che i figli della coppia sono ormai adulti ed economicamente autosufficienti, cosicché non è neppure configurabile la sopravvivenza di un rapporto familiare "di fatto" basato su una relazione di frequentazione per le esigenze di educazione e cura dei figli e di esercizio congiunto della potestà genitoriale.

Per tali ragioni, pur essendo l'origine del sovraindebitamento comune, non ricorrono i presupposti per la trattazione unitaria delle domande di apertura della liquidazione controllata.

Inoltre, atteso che ai sensi dell'art. 27, II e III comma, CCI la competenza per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata appartiene al Tribunale nel cui circondario il debitore ha il centro degli interessi principali, che si presume coincidente con la residenza o il domicilio, si deve ritenere che questo Tribunale sia incompetente a decidere sulla domanda proposta da [REDACTED]. Quest'ultima, infatti, ha residenza, corrispondente al centro principale dei propri interessi, a Gradara, nel circondario del Tribunale di Pesaro.

In applicazione dell'art. 29 CCI, copia del presente provvedimento e degli atti del procedimento vanno trasmessi al Tribunale di Pesaro, ritenuto competente a decidere riguardo alla domanda di apertura della liquidazione controllata.

Sussiste, al contrario, per [REDACTED] la competenza del Tribunale di Bologna, avendo il ricorrente la residenza, corrispondente al centro principale dei propri interessi, nel circondario di Bologna (cfr. art. 27, III comma, lett. b).

In via generale, si devono ritenere applicabili al procedimento per l'apertura della liquidazione controllata gli artt. 65 e 66 CCI (Sezione I – Disposizioni di carattere generale alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento). L'art. 270, V comma, CCI consente, inoltre, per i casi non regolati dal capo IX, di applicare – purché compatibili – le disposizioni sul procedimento unitario di cui al Titolo III, Sezioni II e III (Procedimento per la regolazione giudiziale della crisi e dell'insolvenza – artt. 40 e ss. CCI).

Le norme disciplinanti il procedimento unitario, così come quelle dedicate alle procedure di sovraindebitamento, non impongono alcuna integrazione del contraddittorio nel caso di domanda di regolazione della crisi o dell'insolvenza proveniente dal debitore.

Le considerazioni espresse riguardo la applicabilità delle norme in materia di procedimento unitario, inducono a ritenere necessario verificare se – nel caso di domanda di



apertura della liquidazione controllata proposta dal debitore – debba farsi applicazione delle previsioni dell’art. 39, I comma, CCI che descrive la documentazione che il debitore deve depositare unitamente alla domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza o a una procedura di insolvenza.

Al riguardo va osservato che l’art. 269 CCI non contiene alcuna previsione specifica in punto a documentazione da allegare alla domanda, ma al secondo comma dispone che l’OCC nella propria relazione debba indicare “*le cause dell’indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni*”. In funzione di tale verifica, pertanto, dovrà essere depositata unitamente al ricorso almeno la documentazione già prevista all’art. 14ter l. 3/2012 in materia di liquidazione del patrimonio (cfr. Tribunale Verona, 20 settembre 2022, pubblicata su [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it)).

Nel caso di debitore persona fisica non esercente attività di impresa, in particolare, appare necessario – anche alla luce delle previsioni dell’art. 67, II comma, in materia di ristrutturazione dei debiti del consumatore – produrre i seguenti documenti: 1) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni o, nel caso in cui non siano state presentate, la relativa dichiarazione negativa e l’indicazione delle ragioni dell’omessa presentazione; 2) inventario dei beni; 3) elenco dei creditori, con specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con indicazione per ciascuno soggetto del domicilio digitale; 4) elenco degli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione compiuti nei cinque anni antecedenti (anche in funzione delle scelte che il liquidatore dovrà compiere ai sensi dell’art. 274, II comma, CCI) e, in caso negativo, la dichiarazione del debitore di omessa esecuzione di atti dispositivi; 5) stato di famiglia, provvedimenti relativi ad obblighi di mantenimento, stipendi (o pensioni) ed altre entrate del debitore, elenco delle spese necessarie al mantenimento del debitore e della famiglia, fornendo specifiche indicazioni con riguardo all’intero reddito familiare (indicazioni necessarie per consentire di adottare i provvedimenti di cui all’art. 268, IV comma, lett. b CCI).

A corredo del ricorso introduttivo, sono stati depositati e acquisiti gli atti e i documenti richiesti dal dettato normativo *ut supra* richiamato.

La disposizione di cui all’art. 269, II comma, CCI, così come modificata dal d.lgs. 136/2024 (rubricato “*Disposizioni integrative e correttive al codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n.14*”) richiede, inoltre, all’OCC di attestare – quando la domanda è proposta da un debitore persona fisica - se è possibile acquisire dell’attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l’esercizio di azioni giudiziarie (art. 268, III comma, quarto periodo CCI).



Al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata redatta dal Gestore della Crisi presso l'Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili di Bologna, [REDACTED] contenente la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal ricorrente in allegazione alla domanda, oltretché l'analisi della situazione economico-patrimoniale e finanziaria del debitore e l'indicazione dell'attivo da distribuire ai creditori, come previsto dall'art. 269, II comma, CCI.

Dalla narrativa dell'istanza e dalla documentazione allegata risulta altresì che il ricorrente si trova in stato di sovraindebitamento (inteso nella fattispecie in esame come lo stato di crisi o di insolvenza ex art. 2, I comma, lett. c, CCI).

Ricorrono inoltre i rimanenti presupposti di cui all'art. 2, I comma, lett. c) CCI in quanto il debitore, persona fisica, non risulta assoggettabile a liquidazione giudiziale ovvero ad altra procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza.

La domanda, pertanto, può essere accolta.

Il ricorrente risulta titolare al 50% – secondo la documentazione in atti – di un bene immobile, sito [REDACTED] nonché di un'autovettura di tipo [REDACTED], acquistata [REDACTED] al prezzo di euro [REDACTED], del valore di mercato di euro [REDACTED] circa. In ragione della necessità di utilizzare il veicolo per gli spostamenti lavorativi e le esigenze familiari, può disporsi che lo stesso venga mantenuto nella disponibilità del ricorrente così come da lui richiesto.

Dalla documentazione prodotta emerge altresì che l'istante è titolare di rapporti di conto corrente sui quali risulterebbero giacenti delle somme di denaro. Le giacenze sui conti correnti bancari non derivanti dal versamento degli emolumenti nella misura riservata al mantenimento del debitore, devono ritenersi acquisite alla procedura.

Il reddito dell'istante deriva dal rapporto di lavoro subordinato con contratto a tempo indeterminato presso la società [REDACTED] in relazione al quale percepisce una [REDACTED] per tredici mensilità.

Dalla documentazione prodotta emerge altresì che l'istante è titolare di un Fondo Pensione [REDACTED], sul quale confluisce il TFR, con un saldo di [REDACTED], ad oggi inesigibile in quanto non sono ancora maturati i requisiti di accesso alla prestazione pensionistica. L'OCC, tuttavia, analizzando le condizioni del fondo pensione, ha verificato che vi è una clausola che consente al lavoratore di ottenere la corresponsione di una anticipazione parziale. Spetterà al Liquidatore verificare i presupposti di esigibilità, nel corso della procedura, di eventuali altre entrate e/o altri redditi (eventualmente anche a titolo di anticipo TFR, Fondi pensione e di altri emolumenti equipollenti).



La determinazione dell'importo da destinare al mantenimento del debitore non costituisce contenuto necessario della sentenza ex art. 270 CCI. Tenuto conto delle indicazioni contenute nel ricorso e della valutazione compiuta dall'OCC, si ritiene potersi già provvedere provvisoriamente in questa sede sulla base degli atti, fatta salva la successiva rivalutazione da parte del giudice delegato ex art. 268, IV comma, lett. b) CCI una volta aperta la procedura. A tal fine il Liquidatore dovrà compiere i necessari accertamenti sulla condizione personale del ricorrente e della sua famiglia, da sottoporre all'attenzione del giudice delegato con relazione (e documentazione di supporto allegata) da depositarsi entro trenta giorni dalla presente sentenza e nella quale prendere posizione sulle richieste del debitore.

Allo stato può dunque essere lasciata a parte ricorrente la somma mensile netta di € 975,00 per tredici mensilità, mentre i redditi ulteriori dovranno essere acquisiti e posti a disposizione dei creditori.

Con riguardo alla durata della procedura, l'art. 272, II comma, CCI, come modificato dal d.lgs. n. 136/2024, dispone che *"La procedura rimane aperta sino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni decorrenti dalla data di apertura"*. La procedura può essere chiusa anche anteriormente, su istanza del Liquidatore se risulta che non può essere acquisito ulteriore attivo da distribuire.

Il termine di tre anni, pertanto, costituisce il limite temporale massimo per l'acquisizione della quota dello stipendio devoluto al soddisfacimento del ceto creditorio.

La nomina del Liquidatore, compiuta in dispositivo, è effettuata ai sensi dell'art. 270, II comma, lett. b), CCI secondo il quale può essere confermato l'OCC di cui all'articolo 269 (nel senso della persona fisica Gestore) o scelto un diverso professionista iscritto nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento tra i gestori aventi il domicilio nel distretto di corte d'appello cui appartiene il tribunale competente.

Nel caso di specie può confermarsi quale Liquidatore il dott.  che ha svolto le funzioni di OCC ex art. 269 CCI, dotato della necessaria esperienza e professionalità.

Al momento dell'accettazione dell'incarico, il Liquidatore dovrà dichiarare l'insussistenza di situazioni significative ai sensi degli artt. 35, comma 4-bis, 35.1 e 35.2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Tra i compiti del Liquidatore vi è anche valutare criticamente quantificazione e qualificazione dei crediti, anche in punto alla prededucibilità del compenso dell'Advisor del ricorrente, alla luce dei parametri in vigore e del tenore restrittivo dell'art. 6 CCI inserito tra i principi generali del Codice, che, nell'individuare i crediti prededucibili, si riferisce espressamente ai soli *"crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese dall'organismo di*



*composizione della crisi da sovraindebitamento*” (lett. a), senza nulla prevedere con riferimento al compenso spettante al professionista che abbia assistito il debitore nella presentazione del ricorso per l’apertura della procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato. Proseguendo, poi, alle lettere b) e c) del medesimo art. 6, comma I, CCI, sono qualificati come prededucibili esclusivamente i crediti professionali sorti in funzione delle sole procedure ivi espressamente indicate fra le quali non è compresa quella di liquidazione controllata e analogamente per la novellata lettera d) (“*crediti legalmente sorti, durante la procedura di liquidazione giudiziale o controllata oppure successivamente alla domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi o dell’insolvenza, per la gestione del patrimonio del debitore e la continuazione dell’esercizio dell’impresa, il compenso degli organi preposti e le prestazioni professionali richieste dagli organi medesimi o dal debitore per il buon esito dello strumento*”), posto che la liquidazione controllata non è uno “strumento” ai sensi della lett. m-bis) dell’art. 2 comma I CCI.

**P. Q. M.**

Il Tribunale,

**dichiara**

l’incompetenza del Tribunale di Bologna in relazione al ricorso proposto da   
 essendo competente per territorio il Tribunale di Pesaro;

**dispone**

l’immediata trasmissione degli atti al Tribunale di Pesaro;

**dichiara**

l’apertura della Liquidazione controllata nei confronti di , nato   
 il , C.F. CSTMNL72A31A944H e residente

**nomina**

Giudice Delegato la dott.ssa Antonella Rimondini;

**nomina**

Liquidatore il dott. , già Gestore della Crisi, dando atto che entro due giorni dovrà accettare la nomina mediante dichiarazione da depositare in Cancelleria con le previsioni di cui all’art. 270, III comma, CCI;

**ordina**

al debitore di depositare, entro sette giorni, l’elenco dei creditori, se non già allegato al ricorso;

**assegna**



ai creditori ed ai terzi che vantino diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine non superiore a 90 giorni dalla ricezione della notifica della sentenza entro il quale – a pena di inammissibilità – devono trasmettere al Liquidatore a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, rivendicazione o insinuazione al passivo, da predisporre ai sensi dell'art. 201 CCI;

**dispone che il Liquidatore**

- notifichi la sentenza al debitore, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione ex art. 270, IV comma, CCI, indicando un indirizzo PEC al quale inoltrare le domande;
- esegua l'inserimento della sentenza sul sito web del Tribunale di Bologna: [www.tribunale.bologna.giustizia.it](http://www.tribunale.bologna.giustizia.it); nel rispetto della normativa della GDPR Privacy ex art. 270, II comma, lett. f), CCI, e quindi, in relazione alle finalità della pubblicità in rapporto alla disciplina sulla tutela dei dati personali, con oscuramento di tutti i dati del ricorrente diversi da: nome, cognome e codice fiscale; a tal fine il Gestore della crisi entro 5 giorni provvederà al deposito nel fascicolo di apposita versione oscurata della sentenza;
- aggiorni entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza l'elenco dei creditori ai quali notificare il presente provvedimento;
- depositi entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione controllata la relazione sulle condizioni del debitore (unitamente alla documentazione di supporto) ai fini dell'adozione del provvedimento di cui all'art. 268, IV comma, lett. b) da parte del giudice delegato, prendendo posizione sulle richieste del debitore;
- entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata completi l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione ex art. 272, II comma, CCI, e lo depositi per l'approvazione del giudice delegato;
- scaduti i termini per la presentazione delle domande da parte dei creditori, predisponga un progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 273, I comma, CCI e lo comunichi agli interessati. Il Liquidatore è tenuto a valutare criticamente quantificazione e qualificazione (anche in punto a prededucibilità del compenso dell'Advisor del ricorrente) dei crediti alla luce dei parametri in vigore e del tenore restrittivo dell'art. 6 CCI. Lo stato passivo, una volta formato, dovrà essere depositato nel fascicolo (unitamente alla prova della notifica ai



creditori) e comunicato ai sensi dell'art. 273, III comma, CCI; con il deposito nel fascicolo lo stato passivo diviene esecutivo e contro lo stesso possono essere promossi reclami - con atto per cui è necessaria assistenza del difensore e conferimento di procura alle liti - al Giudice delegato ai sensi dell'art. 133 CCI;

- ogni sei mesi dall'apertura della liquidazione, presenti una relazione al giudice delegato riguardo l'attività compiuta e da compiere per eseguire la liquidazione, unitamente al conto della gestione e copia degli estratti conto bancari aggiornati alla data della relazione;
- due mesi prima della scadenza del triennio dall'apertura della liquidazione, ai sensi dell'art. 276 CCI depositi una relazione in cui prende posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione, a presentare il rendiconto ex art. 275, III comma CCI ed a domandare la liquidazione del compenso;
- chieda, una volta compiuto il riparto finale tra i creditori, la chiusura della procedura ex art. 276 CCI depositando anche relazione conclusiva nella quale dare atto di ogni fatto rilevante per la concessione o per il diniego del beneficio dell'esdebitazione;

**a u t o r i z z a**

il Liquidatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro, al PRA e ad estrarre copia degli stessi;
- 3) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con il debitore, anche se estinti;
- 4) ad accedere alla banca dati del Pubblico Registro Automobilistico;

**o r d i n a**

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione e che gli stessi siano messi immediatamente nella disponibilità del Liquidatore;

**o r d i n a**

la trascrizione della presente sentenza nei registri immobiliari a cura del Liquidatore;

**d i s p o n e**

che sia lasciata allo stato nella disponibilità del ricorrente  la somma mensile netta di ██████████ per dodici mensilità, ai sensi dell'art. 268, IV comma, lett. b) CCI,



in considerazione della necessità di destinarla al mantenimento in base alle spese che il ricorrente ha quantificato come necessarie al sostentamento, mentre i redditi ulteriori – anche sopravvenuti – dovranno essere posti a disposizione del Liquidatore mano a mano che maturano.

Si comunichi all'OCC/Liquidatore.

*Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Sezione Quarta Civile e Procedure concorsuali del Tribunale in data 5 novembre 2024*

La Giudice Rel.  
*Antonella Rimondini*

Il Presidente  
*Michele Guernelli*

